

D.G. Welfare

D.d.s. 10 maggio 2023- n. 6790

Approvazione del documento «programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2023»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PREVENZIONE SANITÀ VETERINARIA

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 17 (Obblighi) recante:

- al comma 1, «Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare [...]»;
- al comma 2, «Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi [...]»;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, [...]»;

Visto il d.m. n. 2588 del 10 marzo 2020, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Vista la d.g.r. 17 aprile 2023, n. XII/166 recante «Pac 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2023: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013»;

Visto il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare l'art. 2., c. 1 che dispone: «Il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali [...]»;

Richiamati:

- la deliberazione n. XI/4939 del 29 giugno 2021, recante «Approvazione protocollo d'intesa tra la Giunta regionale e l'Organismo pagatore regionale ai sensi dell'allegato I, punto C - delega, del Regolamento (UE) n. 907/2014 per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e benessere degli animali - (di concerto con il vicepresidente Moratti);
- il decreto dell'Organismo Pagatore Regionale n. 16578 del 28 novembre 2022, recante «Approvazione del manuale operativo dei controlli di condizionalità 2022», che rimane in essere nelle more della pubblicazione dell'analogo Decreto per l'anno 2023;

Preso atto che:

- la condizionalità subordina la maggior parte dei pagamenti PAC al rispetto, da parte degli agricoltori, di regole base per proteggere l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali,
- gli impegni di condizionalità devono essere rispettati per qualsiasi attività agricola e qualsiasi superficie agricola dai beneficiari dei contributi previsti dalla PAC,
- se un agricoltore non rispetta tali norme, può incorrere nella decurtazione o, nei casi più gravi, nell'esclusione totale dagli aiuti;

Rilevato che la condizionalità è basata su due insiemi di norme:

- i criteri di Gestione Obbligatori (CGO) in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute delle piante, salute e benessere degli animali,

- le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);

Considerato che:

- la Regione Lombardia è demandata ad organizzare un sistema di Controlli Ufficiali in materia di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625;
- per conseguire questo obiettivo con deliberazione n. X/6299 del 06 marzo 2017 è stato approvato il «Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali»;
- in questo contesto i Dipartimenti Veterinari e SAOA delle AA.TT.SS. sono deputati a gestire le attività di «controllo ufficiale» nel quadro delle regole stabilite dal precitato Manuale;
- per la verifica degli impegni di condizionalità è previsto un apposito programma di controlli ufficiali;

Richiamato il decreto n. 11530 del 2 agosto 2022 relativo alla «Programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2022»;

Atteso che ricorre la necessità di aggiornare il sopra menzionato documento di programmazione sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia (OPRL), con cadenza annuale, sia con riferimento alla costituzione del campione di aziende da controllare sia con riferimento alla priorità dei requisiti da controllare;

Atteso altresì che occorre definire in dettaglio le nuove modalità operative di programmazione dei «controlli ufficiali» relativi alla verifica dei requisiti previsti dalle norme unionali in materia di condizionalità, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- Attività di controllo programmate per l'Anno 2023,
- Campione di condizionalità,
- Comunicazione delle aziende selezionate per il campione,
- Modalità del controllo,
- Controlli in aziende a campione,
- Controlli in aziende non a campione,
- Attivazione altri controlli,
- Valutazione intenzionalità,
- Riferimenti e modulistica,
- RegISTRAZIONI negli applicativi regionali/nazionali,
- Tempistica,
- Rendicontazione attività 2023,
- Supervisione;

Visto il documento «Programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2023», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

Vagliato che il suddetto documento di programmazione definisce in dettaglio le nuove modalità operative di programmazione dei «controlli ufficiali» in materia di condizionalità negli ambiti sopra elencati e in conformità alle indicazioni dell'OPRL;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate:

- di disapplicare il decreto n. 11530 del 2 agosto 2022 relativo alla «Programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2022»;
- di approvare il documento «Programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2023», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamati:

- il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISPV 2019/2023), di cui alla DCR 522/2019;
- il decreto n. 2086 del 15 febbraio 2023 con all'oggetto «Approvazione del documento «Linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 - Anno 2023»;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - Sezione rischi corruttivi e trasparenza, di cui alla d.g.r. n. 7858 del 31 gennaio 2023, che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 23 maggio 2023

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI e della XII Legislatura;

DECRETA

1. di disapplicare il decreto n. 11530 del 2 agosto 2022 relativo alla «Programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2022»;

2. di approvare il documento «Programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2023», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

3. di attestare che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

4. di attestare altresì che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo Allegato A sul BURL e sul Portale istituzionale della Regione Lombardia.

il dirigente
Giovanni Matteo Manarolla

_____ • _____

ALL. A – “PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CONDIZIONALITÀ - ANNO 2023”
1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO PROGRAMMATE PER L'ANNO 2023

L'OPRL ha fornito alla scrivente UO, con la piena applicazione del pacchetto normativo della nuova PAC 2023-2027, sulla base delle aziende agricole beneficiarie di aiuti comunitari per l'anno 2022, due popolazioni di condizionalità distinte:

- Popolazione definitiva con trascinarsi, relativa a tutte le aziende con domanda di conferma di impegni pluriennali inclusi nella programmazione 2014-2022, che potrebbero avere anche una domanda annuale relativa alla programmazione 2023-2027;
- Popolazione provvisoria in condizionalità rafforzata, relativa ad aziende assoggettate alla condizionalità 2023-2027, poiché si presume che presentino domanda unica annuale relativa alla nuova programmazione. La popolazione comprende anche una parte della popolazione con trascinarsi.

Gli elenchi forniti delle aziende sono identificati mediante Codice Unico di Identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA) e costituiscono le popolazioni controllabili in materia di condizionalità.

L'attività di controllo dei Dipartimenti Veterinari (DV) per l'anno 2023, svolta ai sensi delle norme di cui alle tabelle 1 e 2, comprende l'attività di controllo per la condizionalità.

Tabella 1 – elenco norme – controlli di Condizionalità con trascinarsi

Argomento	Normativa Comunitaria	Articoli
Rintracciabilità e sicurezza alimentare CGO 4	Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002	<p>Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20</p> <p>*Attuato in particolare da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; • Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al Regolamento; • Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile

		<p>2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1); • Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; • Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996	Articolo 3, lettere a), b), d), e) e articoli 4, 5 e 7
Sistema identificazione e registrazione suini CGO 6	REG. (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 REG. DEL (UE) 2019/2035 del 28 giugno 2019 REG. DI ESEC. (UE) 2021/520 del 24/03/2021 *	art. 84 – art. 102 – art. 115 Reg 2016/429 art. 22 – art. 23 – art. 52 Reg Del. 2019/2035 art. 3 – art. 15 – art. 17 Reg. Esec. (UE) 2021/520
Sistema identificazione e registrazione bovini CGO 7	REG. (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 REG. DEL (UE) 2019/2035 del 28 giugno 2019 REG. DI ESEC. (UE) 2021/520 del 24/03/2021 *	art. 84 – art. 102 – art. 112 Reg 2016/429 art. 22 – art. 23 – art. 38 Reg Del. 2019/2035 art. 3 – art. 13 – art. 17 Reg. Esec. (UE) 2021/520
Sistema identificazione e registrazione ovi caprini CGO 8	REG. (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 REG. DEL (UE) 2019/2035 del 28 giugno 2019 REG. DI ESEC. (UE) 2021/520 del 24/03/2021 *	art. 84 – art. 102 – art. 113 Reg 2016/429 art. 22 – art. 23 – art. 45 Reg Del. 2019/2035 – art. 3- art. 14 – art. 17 Reg. Esec. (UE) 2021/520
Malattie degli animali CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Benessere animale dei vitelli CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008	Articoli 3 e 4
Benessere animale dei suini CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008	Articoli 3 e 4
Benessere animale degli altri animali CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998	Articolo 4

Tabella 2 – elenco norme – controlli di Condizionalità rafforzata (si riporta la nuova codifica dei CGO)

Argomento	Normativa Comunitaria	Articoli
Rintracciabilità e sicurezza alimentare CGO 5	Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002	<p>Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20</p> <p>*Attuato in particolare da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; • Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al Regolamento; • Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)); • Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1); • Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1)

		e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; • Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996	Articolo 3, lettere a), b), d), e) e articoli 4, 5 e 7
Benessere animale dei vitelli CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008	Articoli 3 e 4
Benessere animale dei suini CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008	Articoli 3 e 4
Benessere animale degli altri animali CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998	Articolo 4

2. CAMPIONE DI CONDIZIONALITA'

Mediante opportuno raffronto con la BDR/BDN, sono state selezionate dalle due popolazioni OPRL, relative all'anno di domanda 2023, le aziende zootecniche da sottoporre ai controlli per la Condizionalità di trascinamento, per le quali i CGO 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 possono essere applicabili e le aziende zootecniche da sottoporre ai controlli per la Condizionalità rafforzata, per le quali i CGO 5 (ex CGO4), 6 (ex CGO5), 9 (ex CGO11), 10 (ex CGO12), 11 (ex CGO13) possono essere applicabili.

Si è pertanto ottenuto l'elenco delle aziende da utilizzare per l'estrazione del campione di Condizionalità 2023.

La UO Veterinaria, nel rispetto delle numerosità definite da OPRL per entrambe le popolazioni, ha provveduto a:

1. estrarre il Campione CASUALE per la Condizionalità di trascinamento e per la Condizionalità rafforzata;
2. stabilire la numerosità del Campione a RISCHIO per ciascuna ATS, sia per la Condizionalità Trascinamento che per la Condizionalità Rafforzata.

Si precisa che ad uno stesso CUAА possono afferire più codici aziendali o più allevamenti, anche siti in province diverse.

2.1. CAMPIONE CUAА CASUALE

L'estrazione del Campione CUAА CASUALE è stata effettuata in base ai criteri di casualità con le seguenti modalità:

- ✓ dalla popolazione 2023 trascinamento definitiva e dalla popolazione 2023 rafforzata provvisoria è stata calcolata la numerosità del campione di Condizionalità 2023 rispettivamente pari al 1% dei CUAAs per l'intera Lombardia. Si ricorda che **non è previsto il campione casuale per i CGO 7 e 8;**
- ✓ la numerosità del campione casuale è costituita dal 20-25% del numero di CUAAs calcolato al punto precedente.

In tabella 3 è dettagliata la *numerosità e distribuzione "campione CUAAs casuale Condizionalità Trascinamento"* e in tabella 4 è dettagliata la numerosità e distribuzione *"campione CUAAs casuale Condizionalità Rafforzata"*

Tabella 3 numerosità e distribuzione *"campione CUAAs casuale Condizionalità Trascinamento"*

ATS	SICUREZZA ALIMENTARE	BENESSERE VITELLI	BENESSERE SUINI	BENESSERE ALTRI ANIMALI	I&R SUINI - CGO6	TSE-CGO9	* DI CUI CGO9 RUMINANTI
ATS DELL'INSUBRIA	0	0	0	0	0	0	0
ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	4	1	2	2	2	4	2
ATS DELLA MONTAGNA	0	0	0	0	0	0	0
ATS DELLA VAL PADANA	2	1	0	2	0	2	2
ATS DI BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0
ATS DI BRESCIA	0	0	0	0	0	0	0
ATS DI PAVIA	0	0	0	0	0	0	0
Totale ALLEVAMENTI in campione casuale	6	2	2	4	2	6	4
Totale CUAAs in campione casuale	4	2	1	3	2	4	3

Tabella 4 numerosità e distribuzione *"campione CUAAs casuale Condizionalità Rafforzata"*

ATS	SICUREZZA ALIMENTARE	BENESSERE VITELLI	BENESSERE SUINI	BENESSERE ALTRI ANIMALI
ATS DELL'INSUBRIA	1	1		1
ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	12	6	4	8
ATS DELLA MONTAGNA	2	2		2
ATS DELLA VAL PADANA	17	7	4	13
ATS DI BERGAMO	3	1	2	1
ATS DI BRESCIA	9	6	1	8
ATS DI PAVIA	1	1		1
Totale ALLEVAMENTI in campione casuale	45	24	11	34
Totale CUAAs in campione casuale	32	22	8	27

Infine, si ricorda che ove siano previsti più CGO su una stessa azienda (CUAA), il controllo deve essere preferibilmente condotto in un unico sopralluogo per tutti i CGO individuati come CAMPIONE CUAAs CASUALE e reso disponibile negli applicativi regionali/nazionali.

2.2 CAMPIONE CUAA A RISCHIO

In tabella 5 Condizionalità Trascinamento e in tabella 6 Condizionalità Rafforzata sono riportate le distribuzioni del “campione CUAA a rischio” per ciascuna ATS, calcolata su base proporzionale al n° di CGO applicabili per territorio negli allevamenti richiedenti aiuti comunitari.

La selezione delle aziende zootecniche facenti parte dei campioni a rischio è compito dei DV delle ATS.

Il numero delle aziende selezionate da parte dei DV deve consentire il rispetto del numero di CUAA assegnati per CGO a ciascuna ATS come riportato nelle tabelle.

I criteri di rischio da utilizzare per la scelta delle aziende zootecniche sono quelli previsti dalle disposizioni riportate in tabella 1 e 2 e dalle relative note integrative ministeriali, regionali e dal Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023.

Per il “campione CUAA a rischio” è consentito eseguire controlli per CGO diversi su un medesimo CUAA con codice aziendale differente.

Si rammenta che nel “campione CUAA a rischio” deve essere inclusa obbligatoriamente una percentuale delle aziende per le quali vi sia stato un riscontro di non conformità nel 2022 per il CGO di riferimento.

Tabella 5: numerosità e distribuzione “campione CUAA a rischio Condizionalità Trascinamento”

	SICUREZZA ALIMENTAR	CGO6	CGO7	CGO8	CGO9	* - ** di cui CGO9 con allevamenti bovini, bufalini e ovi-caprini	CGO11	CGO12	CGO13	TOTALE
C321 - ATS MILANO	1		4	1	1	1	1		1	9
C322 - ATS INSUBRIA			1	1						2
C323 - ATS MONTAGNA	2		3	4	2	2	1		2	14
C324 - ATS BRIANZA	1		1	1	1				1	5
C325 - ATS BERGAMO	1	1	2	1	1	1	1	1	1	9
C326 - ATS BRESCIA	1	1	4	1	1	1	1	1	2	12
C327 - ATS VALPADANA	2	1	7	1	2	1	2	1	2	18
C328 - ATS PAVIA	2		3	1	2	1	1		2	11
TOTALE CUAA CAMPIONE A RISCHIO CONDIZIONALITA' TRASCINAMENTO	10	3	25	11	10	7	7	3	11	80

* Si precisa che per la Condizionalità Trascinamento il CGO9 “Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)” è un impegno per tutte le aziende con allevamento e non riguarda esclusivamente gli allevamenti bovini, bufalini e ovi-caprini. Tuttavia, è necessario garantire un minimo di controlli per gli allevamenti con tali specie, pari ad almeno l'1% del totale della popolazione di bovini, bufalini e ovi-caprini. Pertanto, dei 14 controlli previsti per il CGO 9, calcolati sulla base del totale dei CUAA beneficiari, **10 sono stati attribuiti ad allevamenti con animali ruminanti.**

** i valori riportati nella colonna “CGO9 con allevamenti bovini, bufalini” costituiscono un sottoinsieme della colonna CGO9 e pertanto NON sono aggiuntivi al valore in essa riportato. In fase di selezione del campione si dovrà tenere conto del rispetto di entrambe le condizioni.

Tabella 6: numerosità e distribuzione “campione CUAА a rischio Condizionalità rafforzata”

	SICUREZZA ALIMENTARE	BENESSERE VITELLI	BENESSERE SUINI	BENESSERE ANIMALI	TOTALE
C321 - ATS MILANO	8	7	3	8	26
C322 - ATS INSUBRIA	6	4	1	6	17
C323 - ATS MONTAGNA	14	8	3	15	40
C324 - ATS BRIANZA	4	2	1	4	11
C325 - ATS BERGAMO	15	10	5	18	48
C326 - ATS BRESCIA	20	16	9	21	66
C327 - ATS VALPADANA	20	17	8	20	65
C328 - ATS PAVIA	6	3	1	6	16
TOTALE CUAА CAMPIONE A RISCHIO CONDIZIONALITA' RAFFORZATA	93	67	31	98	289

2.3 ATTIVITA' DI CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CGO 5

Ai sensi dell'art. 68 del Reg. (UE) 809/2014, per quanto riguarda il CGO riguardante il “divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ad beta – agoniste nelle produzioni animali” la percentuale minima del controllo è garantita dall'esecuzione degli specifici piani di monitoraggio previsti annualmente dal Ministero della Salute (Piano Nazionale Residui). Per tale atto i criteri di controllo sono quelli citati nei documenti di pianificazione regionale.

3. COMUNICAZIONE DELLE AZIENDE SELEZIONATE PER IL CAMPIONE

Dovendo mantenere separate le popolazioni in condizionalità di trascinamento e in condizionalità rafforzata, la selezione dei CUAА che le ATS sottoporranno ai controlli previsti sarà garantita come segue:

- *campione CUAА a rischio Condizionalità Trascinamento*: le ATS identificheranno le aziende mediante selezione nel relativo file allegato, da trasmettere alla scrivente UO entro 15 gg dall'emanazione della presente all'indirizzo condizionalita_veterinaria@regione.lombardia.it
- *campione CUAА a rischio Condizionalità rafforzata*: le ATS identificheranno le aziende utilizzando l'apposita funzionalità in SIV, e con le modalità già indicate nel Decreto 11530 del 02/08/2022 -Approvazione del documento “Programmazione delle attività connesse alla Condizionalità - anno 2022” condizionalità anno 2022. Le ATS assicureranno la registrazione entro 15 gg dall'emanazione della presente.

Si precisa che se un CUAА viene identificato come a rischio nella popolazione in trascinamento, il medesimo CUAА non potrà essere indicato come a rischio nella popolazione rafforzata.

Ciascun Dipartimento selezionerà le aziende appartenenti al campione 2023, avendo cura di verificare il raggiungimento delle numerosità stabilite.

Per il **campione casuale**, laddove non risulti praticabile il controllo relativo a uno o più CGO, a causa di cessazione o cambio specie allevata, ecc, la mancata applicabilità andrà segnalata alla UO

Veterinaria e, al fine di una corretta e tempestiva informazione, anche all'indirizzo mail condizionalita_veterinaria@regione.lombardia.it. La UO Veterinaria verificherà la necessità di provvedere alla sostituzione/integrazione dei controlli non realizzabili, al fine di garantire il rispetto della numerosità campionaria.

4. MODALITA' DEL CONTROLLO

4.1 ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo dovrà dare priorità ai beneficiari selezionati per il campione casuale al fine di consentirne una tempestiva sostituzione.

4.2 ATTIVITA' DI CONTROLLO PER CGO "Sicurezza Alimentare"

Nel caso di selezione di un allevamento in base ai criteri di rischio, il controllo in loco relativo al CGO può essere limitato alla sola specie per cui l'azienda stessa è stata valutata sulla base dei criteri di rischio. Rimane sottinteso che nel caso in cui, durante il controllo, il veterinario ufficiale dovesse accorgersi della presenza di elementi di non conformità applicabili ad altre specie eventualmente presenti, deve estendere la portata del controllo, compilando le relative check list, oppure programmare, nel breve periodo, un ulteriore controllo senza preavvertire l'azienda.

4.3 ATTIVITA' DI CONTROLLO PER CGO9 per la Condizionalità Trascinamento

Il controllo del presente CGO è esteso, per quel che concerne l'ambito di applicazione, a tutti i beneficiari con allevamenti di animali. Ne deriva che il controllo di tale CGO non è limitato ai soli animali ruminanti e, pertanto, anche in sede di programmazione dei controlli se ne è opportunamente tenuto conto programmando la numerosità dei controlli sulla base delle specie allevate. Sarà cura delle ATS selezionare, nel campione a rischio, anche una quota di allevamenti di animali non ruminanti.

Resta inteso che, sia sul campione casuale che su quello a rischio, per gli allevamenti con specie differenti da bovini, bufalini e ovicapri, in sede di controllo in loco, verranno verificati i soli requisiti ad essi applicabili (punto 42 della CL) mentre i rimanenti saranno riportati come Non Applicabili.

Laddove non già previsto dal PRAA, l'attività di controllo in loco non comprende il campionamento.

4.4 INFORMATIVA PER L'AZIENDA BENEFICIARIA DI AIUTI COMUNITARI

Nel controllo su aziende beneficiarie di aiuti comunitari è necessario informare l'azienda che il controllo che si sta eseguendo avrà valenza anche per la condizionalità.

Qualsiasi controllo effettuato (analitico o ispettivo) su aziende beneficiarie di aiuti comunitari in aree normate dalle disposizioni di cui alla tabella 1 e 2, il cui esito rilevi una o più non conformità, verrà debitamente valutato da OPRL ai fini del calcolo dell'entità della riduzione degli aiuti a premio.

4.5 PREAVVISO

Ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 i controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso sia necessario dare una notifica preliminare

all'operatore, pena l'impossibilità di condurre il controllo, il preavviso deve essere formalizzato, al massimo 48 ore prima e non deve compromettere la finalità del controllo. In caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, documentazione attestante avvenuta comunicazione all'azienda. Si evidenzia che, laddove previsto dagli applicativi informatici, l'informazione sul preavviso deve essere registrata. Per le attività di controllo (campionamento e intervento di farmacovigilanza) inerenti alla gestione dei farmaci e il divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste non può essere dato preavviso.

5. CONTROLLI IN AZIENDE A CAMPIONE

5.1 GESTIONE CONTROLLI CON ESITO CONFORME

Al fine di consentire un immediato reperimento delle informazioni da parte della UO Veterinaria/OPRL, è necessario che:

- per i CGO Sicurezza Alimentare, CGO9 e CGO relativi al benessere animale, i DV provvedano a caricare nei rispettivi sistemi informativi tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati (check list e verbale d'ispezione); la documentazione da allegare dovrà essere costituita da un unico file.
- per i CGO relativi all'identificazione e registrazione degli animali, ancorché non obbligatorio, detto caricamento è auspicabile. Si precisa che, all'atto di pubblicazione del manuale operativo I&R il caricamento della documentazione è obbligatorio, qualunque sia l'esito del controllo.

5.2 GESTIONE CONTROLLI CON ESITO DI NON CONFORMITÀ

Sono considerati controlli con esito non conforme tutti i controlli ove sia riscontrata una o più infrazioni rispetto alle norme di cui alla tabella 1 e 2. Tali casi comportano la predisposizione di **prescrizioni, sanzioni amministrative o provvedimenti di tipo penale**.

Si precisa in merito ai controlli anagrafici che sono da considerare controlli con esito non conforme tutti quelli che rilevino infrazioni, anche laddove sia applicato l'istituto della diffida.

Al riscontro di non conformità dovrà seguire un sopralluogo per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni nei termini stabiliti, andrà predisposto/integrato apposito verbale/check list e dovrà essere effettuata la relativa registrazione nel sistema informativo regionale/nazionale.

Le ATS dovranno rendere disponibili, con le modalità di trasmissione e registrazione proprie di ogni settore (anagrafe animale, sicurezza alimentare, benessere degli animali), tutta la documentazione relativa ai controlli (verbale d'ispezione, check list, eventuale verbale prescrizioni, verbale verifica prescrizioni, eventuali sanzioni...). Tale documentazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione "allegati" in un unico file.

6 CONTROLLI IN AZIENDE NON A CAMPIONE

6.1 GESTIONE CONTROLLI CON ESITO DI NON CONFORMITÀ

Per i controlli con esito sfavorevole, non facenti parte dei campioni casuale e a rischio, le ATS dovranno rendere disponibili, con le modalità di trasmissione e registrazione proprie di ogni settore, tutti i documenti relativi a tali controlli.

Casi particolari:

- Per i CGO *Sicurezza Alimentare*, CGO *Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste* e CGO *Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)* deve essere compilato il solo settore della check list relativa alla non conformità; i restanti settori della CL andranno indicati come *Non Applicabile*. In particolare si precisa che sulla popolazione in condizionalità rafforzata è previsto solo il controllo di sicurezza alimentare (CGO5 – ex CGO4), pertanto la relativa checklist dovrà essere compilata solo per gli item dal n. 1 al n. 41, flaggando come “non applicabile” i restanti item da 42 a 45
- Per i CGO *Anagrafe* nel caso di provvedimenti elevati a seguito di verifiche di ufficio o conseguenti a rilievi effettuati al di fuori delle attività specifiche che prevedono la compilazione della check list (es. sopralluoghi con altre AC), non è richiesta compilazione a posteriori e ad hoc di check list, ma la documentazione del controllo e i provvedimenti adottati, andranno resi disponibili tramite trasmissione alla casella di posta elettronica condizionalita_veterinaria@regione.lombardia.it.
- Per i CGO *Benessere animale*, tutti i controlli dovranno essere registrati nel nuovo SIV. Nel caso di sopralluoghi effettuati al di fuori delle attività programmate (es. sopralluoghi a seguito di segnalazione), è richiesta la compilazione della CL informatizzata. Se il controllo è parziale può essere espresso un giudizio per le sole parti oggetto del controllo e la CL dovrà essere comunque compilata integralmente esprimendo la non valutabilità delle parti non interessate. La documentazione del controllo dovrà essere caricata a sistema.

7. ATTIVAZIONE ALTRI CONTROLLI

Qualora durante l'attività di controllo (sul campione di condizionalità o meno) emergessero possibili o concrete non conformità che interessino un settore di competenza veterinaria differente da quello oggetto del controllo, sarà necessario riportare tale evenienza nell'apposito campo della check-list, al fine di attivare tempestivamente la procedura per l'esecuzione dello specifico controllo dell'allevamento, da parte degli addetti dei settori competenti, con la compilazione della relativa check-list.

8. VALUTAZIONE INTENZIONALITÀ

Nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale e del Manuale operativo dei controlli di Condizionalità dell'OPRL, si applicano le disposizioni di cui alla precedente normativa che prevedono che il carattere di intenzionalità delle infrazioni possa essere riscontrato anche dagli

organismi di controllo specializzati nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità. Il Veterinario Ufficiale ha pertanto facoltà di assegnare il livello intenzionale alle non conformità rilevate durante il proprio controllo che riguardino criteri di condizionalità non rispettati.

Tuttavia, ai fini dell'attribuzione del carattere di intenzionalità alla valutazione della non conformità, si precisa che la “comunicazione/segnalazione di notizia di reato”, effettuata dall'Autorità competente per il controllo, all'Autorità giudiziaria non costituisce elemento sufficiente, ai fini dell'esito del controllo stesso, per la contestazione di non conformità di carattere intenzionale. L'Organismo Pagatore Regionale ha chiarito che il carattere di intenzionalità discende dall'effettiva presenza di una “contestazione di notizia di reato” effettuata dall'Autorità giudiziaria al beneficiario degli aiuti comunitari.

Si evidenzia che per il solo CGO *“Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste”* la CL non prevede la selezione di intenzionalità, poiché tutte le infrazioni sono considerate intenzionali.

9. RIFERIMENTI E MODULISTICA

Per quanto attiene agli obblighi ed alle modalità operative del controllo si rimanda alle disposizioni vigenti e a quanto già riportato nel Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2022, di cui al D.d.s. 18 novembre 2022 n. 16578, che rimane valido fino ad emissione del Manuale operativo dei controlli di Condizionalità 2023.

Le check list da utilizzare sono disponibili negli applicativi in uso.

10. REGISTRAZIONI NEGLI APPLICATIVI REGIONALI/NAZIONALI

I controlli I&R degli animali devono essere registrati nell'apposita funzionalità BDR accedendo dal Menù alla voce Controlli. Nel caso di controllo anagrafico eseguito anche ai fini della condizionalità per i CGO 6, 7 e 8 dovrà essere apposto un flag alla voce “condizionalità”. Nel caso del campione selezionato in base a criteri di rischio, andranno specificati i criteri utilizzati (almeno 2) ai sensi dei Regolamenti (di cui alla tabella 1). In caso di campione selezionato su base casuale andrà indicata la voce “casuale”.

I controlli relativi al CGO “Sicurezza Alimentare”, al CGO “Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste” e al CGO “Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)” dovranno essere registrati, mediante accesso in autenticazione federata dal sistema informativo veterinario regionale, dal Menù alla voce Controlli, compilando la check list e avendo cura di specificare gli eventuali provvedimenti assunti. Per maggiori informazioni si rimanda allo specifico documento illustrativo delle funzionalità della Banca Dati Nazionale (VETINFO) predisposto da questa UO.

I controlli relativi al benessere animale dovranno essere registrati nel nuovo SIV e dovrà essere flaggata l'apposita casella CONDIZIONALITA'.

11. TEMPISTICA

I controlli devono essere registrati negli applicativi entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'accertamento, eccezion fatta per i controlli di I&R che devono essere registrati entro 15 giorni e comunque, per tutti, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. Laddove siano state date prescrizioni, si ricorda che è obbligatorio completare la registrazione riportando la data della verifica, e il relativo esito. Si rammenta inoltre che dopo il 28 febbraio 2024, in accordo alle disposizioni ministeriali, il sistema regionale/nazionale verrà bloccato e non potrà essere effettuato alcun nuovo inserimento o modifica/integrazione relativo a controlli effettuati nell'anno 2023.

L'effettuazione dei controlli di condizionalità dovrà completarsi inderogabilmente entro il 31.12.2023.

12. RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ 2023

- ✓ per il CGO "*Sicurezza Alimentare*", al CGO "*Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste*" e al CGO "*Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)*" la rendicontazione dell'attività verrà effettuata direttamente attraverso l'estrazione da VETINFO/CONTROLLI a cura di questa UO.
- ✓ per i CGO "*Anagrafe animale*" la rendicontazione verrà effettuata direttamente da BDN/BDR a cura di questa UO.
- ✓ per i CGO "*Benessere Animale*" la rendicontazione verrà effettuata direttamente attraverso l'estrazione da SIV a cura di questa UO.

13. SUPERVISIONE

Le ATS devono garantire un'attività di supervisione adeguatamente documentata.

L'attività di supervisione sarà volta a verificare:

- che la check list sia compilata in ogni sua parte (NA compresi e ove previsto, controllo di verifica delle prescrizioni), sia internamente coerente (coerenza tra numeri e coerenza tra irregolarità riscontrate, prescrizioni, sanzioni), sia completa di evidenze (allegati, ecc.);
- che nella check list, in caso di infrazione rilevata per BA, sia indicata la classe di NC (A, B o C);
- la presenza e completezza della documentazione per la gestione delle non conformità;
- la trasmissione secondo i formalismi e la periodicità specificati;
- la registrazione puntuale, corretta e completa nei sistemi informativi regionali/nazionali.

Ciascuna ATS deve sottoporre a supervisione la documentazione relativa a:

- il 100% dei controlli con esito non favorevole, anche quelli relativi ad aziende NON appartenenti al campione condizionalità, ma le cui risultanze hanno rilevanza ai fini della corretta erogazione dei contributi comunitari;
- almeno il 10% delle aziende selezionate nel campione di condizionalità su base casuale o a rischio i cui controlli hanno dato esito favorevole.

Ciascuna ATS dovrà provvedere, entro il 31 gennaio 2024, a trasmettere alla UO Veterinaria la seguente documentazione:

- copia delle supervisioni effettuate;
- relazione sull'attività svolta che riporti:
 - numero delle verifiche effettuate su controlli favorevoli e non favorevoli nel rispetto delle percentuali sopra riportate;
 - sintesi degli esiti di tali riscontri;
 - sintesi degli audit interni effettuati su controlli ufficiali con ricaduta in materia di condizionalità;
 - attività formative in materia di controlli ufficiali con ricaduta nell'ambito della condizionalità;
 - eventuali azioni correttive intraprese.

La UO Veterinaria potrà condurre, nel corso dell'anno, verifiche a campione e controlli di 2° livello/audit.